Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Soccorso, in Napoli.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 1° dicembre 1972, integrato con tre dichiarazioni tutte del 10 dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del Soccorso, in Napoli, corso S. Giovanni a Teduccio.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 40. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 448.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luca evangelista, in Reggio Calabria.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° marzo 1969, integrato con due dichiarazioni, una senza data e l'altra del 17 novembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luca evangelista, in frazione Sbarre del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 39. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 449.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua « Santa Rita », in Corridonia.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 1° settembre 1973, integrato con dichiarazione del 22 stesso mese, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua « Santa Rita », in Corridonia (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 450.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore terziarie carmelitane scalze, in Rapallo.

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle suore carmelitane scalze », assunta dall'istituto delle suore terziarie carmelitane scalze, in Rapallo (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 67. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1974.

Modificazione ed integrazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1973 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974;

Viste le integrazioni e modificazioni dei programmi fieristici delle regioni interessate;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974 è integrato e modificato come appresso.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
E' iscritta la manifestazione a carattere internazionale:			
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
Venezia	Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato « Tesori d'arte a Venezia »	24 agosto-15 settembre	D.G.R. 5-2-1974, n. 282
Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:			
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Nazionali specializzate		
Cremona	XXIX Fiera nazionale dell'approvvigionamento in agricoltura	20-29 settembre	D.G.R. 4-12-1973, n. 6071
Pordenone	IV TUR/IN '74 - Salone del turismo invernale e dei problemi della montagna	1-4 novembre	D.M. 28-2-1974
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Nazionali specializzate		
Acqualagna (Pesaro) .	Mostra mercato del tartufo	1-10 novembre	D.G.R. 15-2-1974, n. 124
Bagnacavallo (Ravenna) .	VI Rassegna nazionale liuteria artistica moderna « Antica città di Bagnacavallo »	22 settembre-6 ottobre	D.G.R. 9-3-1974, n. 475
Busto Arsizio (Varese)	V Mostra nazionale dei complementi moda	4-7 maggio	D.G.R. 22-1-1974, n. 6600
Busto Arsizio (Varese)	Biennale dell'artigianato lombardo	21-25 settembre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6599
Busto Arsizio (Varese)	Italcamping '74	19-22 ottobre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6598
Capri (Napoli)	VII Maremoda Capri - Mostra dell'abbigliamento da mare e dell'artigianato e accessorio da mare	26-28 aprile	D.G.R. 28-2-1974, n. 1129
Milano	Lavastir '74 - Esposizione impianti macchine attrezzature lavanderie tintorie	22-27 gennaio	D.G.R. 15-1-1974, n. 6471
Milano	Audiovision '74 - Mostra della trasmissione, ricezione, registrazione e riproduzione del suono e dell'immagine	5-9 settembre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6596
Milano	XV Salone del mobile italiano	20-25 settembre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6595
Milano	IV Mostra nazionale dell'artigianato	20 ottobre-10 novembre	D.G.R. 4-12-1973, n. 6073
Milano	VII Esposizione arredamento « La mia casa »	1-10 novembre	D.G.R. 4-12-1973, n. 6075
Milano	Pavriv '74 - Mostra convegno pavimenti e rivestimenti civili e industriali	21-25 novembre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6597
Milano	Pulisan '74 - Mostra convegno prodotti e tecniche pulizie industriali e sanificazione dell'igiene	21-25 novembre	D.G.R. 22-1-1974, n. 6602
Modena	VI Mostra mercato nazionale vitelloni e manzi da carne	21-22 settembre	D.G.R. 27-2-1974, n. 404
Montecatini Terme (Pistoia)	« Oscar della Moda 1974 » - « Premio europeo del successo »	6-7 aprile	D.G.R. 14-2-1974, n. 1406
Novegro Linate (Milano)	Traffic 1974	23-27 giugno	D.G.R. 4-12-1973, n. 6070
Seveso (Milano) . . .	Settimana venatorio-ornitologica	27 luglio-4 agosto	D.G.R. 4-12-1973, n. 6072

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Sono modificati, come appresso indicati, i periodi di svolgimento delle manifestazioni:			
	Internazionali		
Bologna . . .	II Simac - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie, macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici	16-18 maggio	D.M. 30-4-1974
Genova . . .	XIV Salone nautico internazionale	18-28 ottobre	D.M. 30-4-1974
Genova	IV Salone internazionale delle attrezzature subacquee	18-28 ottobre	D.M. 30-4-1974
Milano	IX Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo EXPO - CT 74	13-20 ottobre	D.M. 30-4-1974
Milano	IV Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	13-20 ottobre	D.M. 30-4-1974
Reggio Calabria .	XXIII Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	30 marzo-7 aprile	D.M. 24-3-1974
Trieste	Tecnomar - 74 - I Mostra convegno internazionale su cantieristica navale, costruzioni ed attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare	8-13 settembre	D.M. 30-4-1974
Verona	VI Salone internazionale delle attività zootecniche - EUROCARNE	24-28 ottobre	D.M. 30-4-1974
	Nazionali		
Bologna	Moda-maglia - Salone della maglieria italiana	19-22 febbraio	D.G.R. 22-3-1974, n. 591
	Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo	10-13 settembre	
Padova	XX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime ed accessori	22-24 aprile	D.G.R. 5-2-1974, n. 284
Padova	Festa dei fiori - II Mostra della floricoltura e del vivaismo - Flortecnica - Rassegna di attrezzature e di impianti per il florivivaismo. Hobby flora - Salone degli articoli e dei prodotti per il giardinaggio amatoriale	1-5 maggio	D.G.R. 5-2-1974, n. 284
Pordenone	XXVIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia	4-15 settembre	D.M. 30-4-1974

Roma, addì 16 maggio 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7210)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo della XV Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di una serie di francobolli commemorativi e celebrativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1306 del 12 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della XV Giornata del francobollo, del valore di L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa:

mm 36 × 20; dentellatura 14 × 14¼; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: azzurro chiaro; foglio: 50 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, rappresenta un moderno aereo di linea, utilizzato anche per il servizio postale; in alto, a sinistra la parola « ITALIA » e a destra « L. 25 »; in basso, la leggenda « XV GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1974
Registro n. 42 Poste, foglio n. 273

(7131)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Valori e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria « il S. Natale ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino alla emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con cui è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli ordinari, tra le quali una dedicata a « il S. Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1305 del 6 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli della serie ordinaria « il S. Natale » nei valori da L. 20, L. 25 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in offset e calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: L. 20, verde chiaro e nero; L. 25, celeste e nero; L. 150, ocra chiaro e nero; foglio: 50 esemplari.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i valori, da riproduzioni di bassorilievi di Agostino di Duccio poste al centro di una fascia a colore su cui sono riportate le leggende « NATALE 1973 » in alto, « AGOSTINO DI DUCCIO » verticalmente dal basso in alto lungo il lato sinistro, « TEMPIO MALATESTIANO » (per i valori da L. 20 e L. 150) e « MUSEO DEL BARGELLO » (per il valore di L. 25) verticalmente dall'alto in basso lungo il lato destro, e « ITALIA » seguita dal valore nel lato inferiore.

I bassorilievi riprodotti sono:

per il valore di L. 20, « Angeli Musicanti », Rimini, tempio Malatestiano;

per il valore di L. 25, « Madonna con Bambino ed Angeli », Firenze, Museo del Bargello;

per il valore di L. 150, « Angeli Musicanti », Rimini, tempio Malatestiano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 Poste, foglio n. 233

(7124)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 18 settembre 1972, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Visto il telegramma datato 21 marzo 1974 del presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia con il quale si designa, quale rappresentante dell'Associazione suddetta in seno al comitato regionale in parola, il geom. Antonio De Luca;

Decreta:

Il geom. Antonio De Luca è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, quale rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, in sostituzione del dott. Gaetano Blasina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 64

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Etruria, in Marsciano, stabilimento di Marsciano e S. Venanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Etruria con sede in Marsciano, stabilimento di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Etruria con sede in Marsciano, stabilimento di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.C.E.P. di Fidenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.L.C.E.P. di Fidenza (Parma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.C.E.P. di Fidenza (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7626)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dal Vera, stabilimento di Conegliano, S. Anna e Susegana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Dal Vera, stabilimento di Conegliano, S. Anna e Susegana (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dal Vera, stabilimento di Conegliano, S. Anna e Susegana (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Meridionale Plastic, stabilimento di Gela.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Meridionale Plastic, stabilimento di Gela (Caltanissetta) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Meridionale Plastic, stabilimento di Gela (Caltanissetta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali concernenti gli elenchi dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nella fabbricazione dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modifiche, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio C.E.E. del 23 novembre 1970 (70/524/CEE), modificata con direttiva del 28 aprile 1973 (73/103/CEE), concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la prima, terza, quarta, quinta, sesta e settima direttiva della commissione C.E.E. rispettivamente 27 luglio 1973 (73/264/CEE), del 13 dicembre 1973 (74/7/CEE), del 17 dicembre 1973 (74/38/CEE) e del 26 febbraio 1974 (74/180/CEE), (74/181/CEE) e (74/182/CEE), che hanno modificato la direttiva del consiglio di cui al precedente comma;

Ritenuto opportuno recare alcune estensioni ed aggiunte all'elenco dei principi attivi di cui agli allegati dei sopracitati decreti ministeriali;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive della commissione C.E.E.;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

La dose d'impiego nei mangimi per suini della piperazina, principio attivo di cui al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, è modificato da 6000 mg/kg in 1500-6000 mg/kg.

Art. 2.

Nella colonna « altre disposizioni » di cui al gruppo *A* Antibiotici, del capo I - Principi attivi, dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, la frase « La somministrazione deve essere sospesa almeno 48 ore prima della macellazione » è sostituita dalla seguente: « La somministrazione deve essere sospesa almeno 48 ore prima della macellazione ad esclusione della Tetraciclina, Clortetraciclina ed Ossitetraciclina, quando destinate ai vitelli, per le quali tale periodo è di tre settimane ».

Art. 3.

Nelle colonne dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, relative ai tenori massimi di vitamina D_2 e di vitamina D_3 negli integratori destinati agli allevatori nonché dei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, le quantità in U.I./kg di dette vitamine vengono portate a 200.000.

Art. 4.

L'art. 4 del decreto ministeriale 3 luglio 1973 è sostituito dal seguente: « Oltre alle dichiarazioni da fornirsi a norma delle vigenti disposizioni in materia, per gli integratori destinati agli allevatori, contenenti principi attivi, ad esclusione degli oligoelementi e delle vitamine D_2 e D_3, per i quali è prevista una concentrazione massima, si debbono riportare sulla confezione e sull'etichetta le indicazioni relative alla composizione quali-quantitativa del supporto ».

Art. 5.

Nella parte I - Principi attivi, dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, viene aggiunto il gruppo « E - Fattori di accrescimento ». La denominazione « Coccidiostatici » del gruppo *D* della parte I - Principi attivi dell'allegato al decreto ministeriale sopramenzionato è modificato in « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose ».

Art. 6.

L'impiego del Meticlorpindolo, voce n. 9, della parte I - Principi attivi - gruppo *D* « Coccidiostatici » dell'allegato al decreto ministeriale citato nel precedente articolo, viene esteso alle faraone con gli stessi tenori previsti per i polli da ingrasso.

La somministrazione del Meticlorpindolo alle faraone deve essere sospesa all'inizio dell'ovodeposizione e, comunque, almeno 3 giorni prima della macellazione.

Art. 7.

L'impiego della Diaveridina+Sulfachinossalina, di cui alla voce n. 6 della parte I - Principi attivi - gruppo « Coccidiostatici » dell'allegato al decreto ministeriale citato nell'art. 1 del presente decreto, viene esteso nell'acqua di bevanda agli uccelli da gabbia e da voliera nonché ai colombi viaggiatori e da competizione alle condizioni già previste nei mangimi per polli, tacchini, faraone e fagiani.

Art. 8.

Alla voce « Sulfadimetossina » del gruppo « Sulfamidici » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, vengono apportate le seguenti aggiunte:

IN ASSOCIAZIONE CON DIAVERIDINA NEL RAPPORTO 1:1

Dosi d'impiego:

volatili 50-100 mg/lt di acqua;

suini 150-250 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo);

vitelli 350-500 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo).

Indicazioni terapeutiche:

malattie batteriche.

Durata indicativa del trattamento:

5-6 giorni.

Tempo d'interruzione:

21 giorni.

Concentrazione massima:

in g/kg di integratore medicato - 50.

Art. 9.

Il Nitrovin, voce n. 11 della parte I - Principi attivi - gruppo *A* « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale indicato in premessa, viene trasferito al gruppo « E - Fattori di accrescimento », come voce n. 1 ed esteso ai suini alle seguenti condizioni:

	Per animali fino a 25 kg di peso vivo	Per animali fino a 140 kg di peso vivo
Tenore minimo:		
nei mangimi composti integrati (mangimi completi) . . .	20 mg/kg	10 mg/kg
Tenore massimo:		
negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	120.000 mg/kg	120.000 mg/kg
negli integratori destinati agli allevatori	125 mg/kg	75 mg/kg
nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati . . .	125 mg/kg	75 mg/kg
nei mangimi composti integrati (mangimi completi) .	25 mg/kg	15 mg/kg

Altre disposizioni:

la somministrazione deve essere sospesa almeno 72 ore prima della macellazione.

Nei polli all'ingrasso l'impiego del Nitrovin non è consentito in associazione con antibiotici e deve essere interrotto almeno 3 giorni prima della macellazione.

Art. 10.

L'impiego della Virginiamicina, voce n. 8, parte I - Principi attivi - gruppo *A* « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale citato in premessa, viene esteso ai vitelli fino a 6 mesi di età alle seguenti concentrazioni:

Tenore minimo:

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): 5 mg/kg.

Tenore massimo:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti: 40.000 mg/kg;

negli integratori destinati agli allevatori: 100 mg/kg; 400 mg/kg (solo per animali in fase di allattamento e svezzamento);

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati: 100 mg/kg; 400 mg/kg (solo per animali in fase di allattamento e svezzamento);

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): 20 mg/kg; 80 mg/kg (solo per animali in fase di allattamento e svezzamento).

Art. 11.

Il testo relativo alla lettera *B* parte V - Coloranti e Pigmentati - dell'allegato al decreto ministeriale, di cui al precedente art. 7, è sostituito dal seguente:

Additivi:

B - Tutte le sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari.

Specie animali:

a) tutte le specie animali esclusi cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi.

Altre disposizioni:

Ammesse negli alimenti per animali soltanto:

1) nei prodotti della trasformazione di:

cascami di prodotti alimentari;

cereali o farine di manioca, denaturati con sostanze coloranti consentite e appropriate;

altre materie di base denaturate con sostanze consentite e appropriate e colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione;

2) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie.

Specie animali:

b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi.

Altre disposizioni:

con l'osservanza delle condizioni fissate per queste sostanze nelle disposizioni comunitarie.

Art. 12.

Al gruppo *D* « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » della parte I - Principi attivi dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, quale modificato dall'art. 5, comma secondo, del presente decreto, vengono aggiunte le seguenti sostanze:

Additivi:

10) Dimetridazolo.

Denominazione chimica:

1,2-Dimetil -5-nitro-imidazolo.

Specie animale:

tacchini e faraone.

Età massima:

—

Tenore minimo:

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): 125 mg/kg.

Tenore massimo:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti: 400.000 mg/kg;

negl integratori destinati agli allevatori: 750 mg/kg;

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati: 750 mg/kg;

nei mangimi composti integrati (mangimi completi) 150 mg/kg.

Altre disposizioni:

la somministrazione deve essere sospesa tre giorni prima della macellazione.

Additivi:

11) Metilbenzochinato.

Denominazione chimica:

Metil-7- benzil ossi-6 butil -1,4-diidro -4 ossichinolina-3-carbossilato.

Specie animale:

polli da carne.

Età massima:

—

Tenore minimo:

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): 20 mg/kg.

Tenore massimo:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi riconosciuti: 400.000 mg/kg;

negli integratori destinati agli allevatori: 100 mg/kg;

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati: 100 mg/kg;

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): 20 mg/kg.

Altre disposizioni:

la somministrazione deve essere sospesa tre giorni prima della macellazione.

Art. 13.

La voce n. 2 Dimetridazolo, della parte II - Prodotti per la chemioprofilassi dell'istomoniasi e della tricomoniasi, dell'allegato al decreto ministeriale del 9 maggio 1969, è così modificata:

2. Dimetridazolo - 1,2 Dimetil-5-nitro-imidazolo

($C_5H_7O_2N_3$)
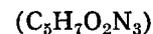
mg/kg espresso come sostanza pura:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato: 400 g per integratori destinati all'industria mangimistica; 30 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato o per litro di acqua di bevanda: non più di 150 mg/kg per colombi viaggiatori o da competizione.

Art. 14.

Al gruppo « *A* Antibiotici » di cui all'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, dopo la voce « Eritromicina » viene aggiunta la seguente:

Additivi:

11) Tylosina $C_{45}H_{77}NO_{17}$ (antibiotico del gruppo dei macrolidi).

	Per suini fino a due mesi di età	Per suini da 2 mesi a 6 mesi di età
Tenore minimo:		
nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	10 mg/kg	5 mg/kg
Tenore massimo:		
negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi riconosciuti . . .	40.000 mg/kg	40.000 mg/kg

	Per suini fino a due mesi di età	Per suini da 2 mesi a 6 mesi di età
negli integratori destinati agli allevatori . .	200 mg/kg	100 mg/kg
nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati	200 mg/kg	100 mg/kg
nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	40 mg/kg	20 mg/kg

Art. 15.

L'impiego della Spectinomicina, antibiotico di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1971, viene esteso anche alla terapia delle enteriti batteriche dei suini, alle seguenti condizioni:

Dosi di impiego:

100-200 mg/kg di mangimi (4-8 mg/kg di peso vivo).

Durata indicativa del trattamento:

4-7 giorni.

Tempo di interruzione:

10 giorni.

Art. 16.

Al gruppo « Antiparassitari » di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, dopo la voce Dimetridazolo viene aggiunta la seguente:

Principio attivo:

Morantel $C_{12}H_{16}N_2S$.

Specie e categorie di animali:

	Dosi di impiego	Indicazioni terapeutiche
Bovini	300-1700 mg/kg mangime (5,95 mg/kg p.v.)	Infestioni gastrointestinali da nematodi
Ovini e caprini . .	300-1700 mg/kg mangime (5,95 mg/kg p.v.)	Infestioni gastrointestinali da nematodi
Suini	200-300 mg/kg mangime (7,44 mg/kg p.v.)	Infestioni da ascaridi
	400-600 mg/kg mangime (14,87 mg/kg p.v.)	Infestioni da ascaridi, da esofagostomi e da iostrongili

Durata del trattamento:

1 giorno.

Tempo di interruzione:

14 giorni.

Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato:

200.

Art. 17.

Dopo la voce n. 12 della parte VII - Conservativi, degli additivi di cui all'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, è aggiunta la seguente:

Additivi:

13) Propilenglicole.

Denominazione chimica:

CH_3-CHOH-CH_2OH.

Specie animale:

Cani e gatti.

Tenore massimo in mg/kg (p.p.m.):

80.000 nei mangimi composti integrati (mangimi completi).

Altre disposizioni:

non deve contenere:

arsenico: più di 3 mg/kg;

piombo: più di 10 mg/kg;

rame e zinco: più di 50 mg/kg dei quali massimo 25 mg/kg di zinco;

altri metalli pesanti: in tracce dosabili.

Art. 18.

Al decreto ministeriale 4 agosto 1969, è aggiunto il seguente art. 11-*ter*:

« E' vietato confezionare gli integratori per mangimi e gli integratori medicati per mangimi con supporto liquido in contenitori usualmente impiegati per le specialità medicinali, come flaconi a « tappo perforabile », fiale e simili. Sulle etichette o sulle confezioni degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia, con supporto liquido, oltre alle dichiarazioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, deve essere riportata la seguente dicitura: NON INIETTABILE ».

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'art. 3, all'ultimo comma dell'art. 10, all'art. 12, nonché quelle di cui al precedente art. 19, entrano in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto privato comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto privato comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7688)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7689)

Vacanza della cattedra di diritto finanziario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7690)

Vacanza della seconda cattedra di patologia generale presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7691)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7686)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari (clinica delle malattie nervose e mentali.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7687)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nardò

Con decreto interministeriale 27 febbraio 1974, n. 7743, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, appezzamenti di terreno, sito in comune di Nardò (Lecce), della superficie complessiva di mq 2880 e iscritto nel catasto di quel comune al foglio 11, particelle 55, 80, 88 e 89.

(7487)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.130.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Agricola per la trasformazione strutturale e la gestione comunitaria della Costa di Priero, società cooperativa a r.l., in Mondovì.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società cooperativa Agricola per la trasformazione strutturale e la gestione comunitaria della Costa di Priero, società cooperativa a r. l., in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Oreste Branda in data 10 giugno 1963, rep. 9775, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Tito Musso.

(7647)

Scioglimento della società cooperativa edilizia Speranza in Legnago

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società cooperativa edile a r. l. « Speranza », in Legnago (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio Agostino in data 15 marzo 1965, rep. 5858, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Bruno Castelletti.

(7649)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « 66 gennaio a r.l. », in Milano

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società cooperativa edilizia « 66 gennaio a r. l. », in Milano, costituita per rogito Giuseppe Gallizia in data 24 dicembre 1965, repertorio 72250/25337, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'ing. Brunella Bracardi.

(7648)

Scioglimento della società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 28 febbraio 1955, rep. 6190, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Cesare Panzera.

(7646)

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. « Alfa I », in Napoli

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società cooperativa edilizia a r. l. « Alfa I », in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 25 gennaio 1969, rep. 56496, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Vincenzo Montuori.

(7650)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo casa del popolo », in Rivoltella di Rosasco

Con decreto ministeriale 10 settembre 1974 la società « Cooperativa di consumo casa del popolo », in Rivoltella di Rosasco (Pavia), costituita per rogito Vittorio Corbellini in data 8 maggio 1954, rep. 13321/3197, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella personale dell'arch. Alberto Arecchi.

(7651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 19 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,15	661,15	660,60	661,15	662 —	661,10	661,05	661,15	661,15	661,15
Dollaro canadese	669,40	669,40	669,75	669,40	671 —	669,30	669,50	669,40	669,40	669,40
Franco svizzero	221,06	221,06	221 —	221,06	220 —	221,05	221,12	221,06	221,06	221,06
Corona danese	106,67	106,67	106,75	106,67	107 —	106,65	106,72	106,67	106,67	106,65
Corona norvegese	119,53	119,53	119,75	119,53	118,70	119,50	119,50	119,53	119,53	119,55
Corona svedese	148,17	148,17	148 —	148,17	141,50	148,15	148,20	148,17	148,17	148,16
Fiorino olandese	244,76	244,76	244,72	244,76	243,80	244,70	244,60	244,76	244,76	244,75
Franco belga	16,788	16,788	16,795	16,788	16,80	16,78	16,795	16,788	16,78	16,78
Franco francese	138,02	138,02	138,12	138,02	131,15	138,05	138,02	138,02	138,02	138 —
Lira sterlina	1531,35	1531,35	1530 —	1531,35	1530 —	1521,30	1531,60	1531,35	1531,35	1531,35
Marco germanico	249,30	249,30	249,58	249,30	248,50	249,30	249,25	249,30	249,30	249,30
Scellino austriaco	35,17	35,17	35,1675	35,17	35,10	35,18	35,18	35,17	35,19	35,17
Escudo portoghese	25,63	25,63	25,64	25,63	25,45	25,60	25,64	25,63	25,63	25,62
Peseta spagnola	11,499	11,499	11,495	11,499	11,48	11,48	11,49	11,499	11,49	11,48
Yen giapponese	2,231	2,31	2,225	2,231	2,18	2,23	2,2350	2,231	2,23	2,23

Media dei titoli del 19 settembre 1974

Rendita 5 % 1935	91,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,550
» 5 % (Ricostruzione)	85,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	87 —
» 5 % (Città di Trieste)	85,350
» 5 % (Beni esteri)	84,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,675
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,325
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,850
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,375
» poliennali 1978 7 %	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1974

Dollaro USA	661,10
Dollaro canadese	669,45
Franco svizzero	221,09
Corona danese	106,695
Corona norvegese	119,515
Corona svedese	148,185
Fiorino olandese	244,68
Franco belga	16,791
Franco francese	138,02
Lira sterlina	1531,475
Marco germanico	249,275
Scellino austriaco	35,175
Escudo portoghese	25,635
Peseta spagnola	11,494
Yen giapponese	2,233

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 22 febbraio 1972 al 31 marzo 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 354/72, n. 555/72 e n. 564/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:			
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44	1,44
	b) altri	0120 00	—	—
	II. altri:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 21	1,44	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso:	0130 30		
	- la zona A (7)		1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52
	2. superiore a 4 %	0140 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona A (7)		1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %	0150 00	—	—
	2. superiore a 4 %	0160 00	—	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % . . .	0200 00	—	—
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %:			
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	14,40	14,40
	(2) non nominati	0300 17	—	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	—	—
	III. superiore a 45 %	0400 00	—	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	—	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	11,52	11,52
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	17,28	17,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	25,00	25,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	26,88	26,88
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, in materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	28,80	28,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	40,32	40,32
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	—	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	9,24	9,24
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	13,86	13,86
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	20,00	20,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1220 00	21,56	21,56
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	23,10	23,10
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	32,34	32,34
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1410 10	2,20	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1410 20	7,30	7,30
	2. altri	1510 00	8,60	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	2,20	2,20
	(22) *non nominati*	1610 17	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	7,30	7,30
	(22) non nominati	1610 27	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 22-2-72 al 20-3-72	Ammontare della restituzione dal 21-3-72 al 31-3-72
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	8,60	8,60
	(22) non nominati	1610 34	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1610 38	—	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	14,40	14,40
	(22) non nominati	1610 48	—	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1610 52	—	—
	2. superiore a 45 %	1710 00	—	—
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,1152 (1) per kg	0,1152 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,1728 (1) per kg	0,1728 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,2500 (1) per kg	0,2500 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,2688 (1) per kg	0,2688 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,4032 (1) per kg	0,4032 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,0924 (1) per kg	0,0924 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,1386 (1) per kg	0,1386 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,2000 (1) per kg	0,2000 (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 22-2-72 al 20-3-72	Ammontare della restituzione dal 21-3-72 al 31-3-72
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,2156 (1) per kg	0,2156 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,3234 (1) per kg	0,3234 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	1,86 (2)	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	7,30 (2)	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	1,86 (2)	1,86 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	7,30 (2)	7,30 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %	2910 42	— (1) per kg	— (1) per kg
	2. superiore a 45 % . . .	3010 00	— (1) per kg	— (1) per kg
04.03	Burro (3):			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:			
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	50,00	56,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00	56,00
	(III) altri	3110 30	40,00	40,00
	B. altri	3210 00	—	—
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		38,00	38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera . . .		—	—
	- l'Austria . .		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
04.04 (*segue*)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni . . .		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % . . .	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni . . .		17,71	17,71
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni . . .		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni . . .		17,71	17,71
	(33) uguale o superiore a 40 % . .	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		14,00	14,00
	- le altre destinazioni . . .		26,05	26,05
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		—	—
	- le altre destinazioni		17,71	17,71

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		14,00	14,00
	- le altre destinazioni . . .		26,05	26,05
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55 %	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		14,00	14,00
	- le altre destinazioni . .		26,05	26,05
	(22) uguale o superiore a 55 % . .	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) .		14,00	14,00
	- le altre destinazioni .		30,92	30,92
	b) superiore a 36 %	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		14,00	14,00
	- le altre destinazioni		30,92	30,92
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:			
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00	40,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		31,00	31,00
	- le altre destinazioni . . .		33,00	33,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . . .	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . .		31,00	31,00
	- le altre destinazioni . .		33,00	33,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4920 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		29,00	29,00
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50	32,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
04.04 (*segue*)	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	5,20	5,20
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni		11,00	11,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50	32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		29,00	29,00
	- la zona F (7)		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50	32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7)		29,00	29,00
	- la zona F (7)		25,56	25,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		29,00	29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		32,50	32,50
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (7) . . .		29,00	29,00
	- la zona F (7) . . .		27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		32,50	32,50
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80	28,80

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 22-2-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):			
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10		—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	—	—

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) *Per il calcolo del tenore in materie grasse*, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:
per il periodo dal 22 febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento (CEE) n. 215/72);
per il periodo dal 1° marzo 1972 al 7 marzo 1972 è di L. 17,80 (regolamento (CEE) n. 428/72);
per il periodo dall'8 marzo 1972 al 19 marzo 1972 non è fissato alcun importo (regolamento (CEE) n. 479/72);
per il giorno 20 marzo 1972 non è fissato alcun importo (regolamento (CEE) n. 479/72);
per il periodo dal 21 marzo 1972 al 31 marzo 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 566/72).

(2) *L'importo della restituzione* per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 kg;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:
per il periodo dal 22 febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento (CEE) n. 215/72);
per il periodo dal 1° marzo 1972 al 7 marzo 1972 è di L. 17,80 (regolamento (CEE) n. 428/72);
per il periodo dall'8 marzo 1972 al 19 marzo 1972 non è fissato alcun importo (regolamento (CEE) n. 479/72);
per il giorno 20 marzo 1972 non è fissato alcun importo (regolamento (CEE) n. 479/72);
per il periodo dal 21 marzo 1972 al 31 marzo 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 566/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona D non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una *restituzione all'esportazione di formaggi verso* la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compresa l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(Regolamento (CEE) n. 1353/69)

(4831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Arma aeronautica:	—
ruolo servizi	50
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	4
ruolo chimici	2
ruolo fisici	2
ruolo assistenti tecnici	37
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	2
ruolo amministrazione	14
Corpo sanitario aeronautico	9

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità aeronautici	3
specialità elettronici	6
specialità elettricisti	1
specialità automobilisti	10
specialità edili	2
specialità geofisici	15

Qualora il numero dei posti messi a concorso per un ruolo o specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli o specialità in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio (effettivo) di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1 che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo e nella specialità cui appartiene.

I candidati che omettano di indicare il Corpo o Arma, il ruolo e specialità o indichino l'Arma o Corpo e non il ruolo e specialità e viceversa ovvero errino nell'indicare il Corpo o Arma, ruolo e specialità, saranno assegnati d'Ufficio al Corpo o Arma, ruolo e specialità cui i candidati stessi appartengono.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b)* del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a)* del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritto dai candidati stessi, redatte su carta da bollo, dovranno essere inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati stante la perentorietà del termine dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare immediatamente copia della domanda stessa all'autorità dalla quale dipendono, la quale dovrà trasmettere al Ministero, il più presto possibile e in duplice copia, la relazione di cui al successivo art. 4.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

A tale fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiali di complemento.

Gli attestati dovranno indicare oltre le generalità del candidato la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi, e dovranno essere prodotti in bollo.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa e dagli enti presso i quali i candidati sono in forza.

Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) titolo di studio in originale o in copia autentica ovvero un certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso o copia autenticata di esso.

Dai predetti documenti dovrà risultare la votazione riportata agli esami di laurea o di diploma.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo;

d) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti di cui ai precedenti punti b), c) e d), dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi sia per questa che per altre amministrazioni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al presente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero spedite dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

I comandi dai quali i candidati dipendono, dovranno provvedere a trasmettere al Ministero, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione della copia della domanda da parte dei candidati interessati, una relazione, concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità fisiche, morali e di carattere, le qualità culturali ed intellettuali, quelle militari e tecnico-professionali, nonchè il rendimento fornito dai candidati stessi.

Detta relazione dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'allegato 3 del presente bando, dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dalla stessa firmata; dovrà inoltre essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

L'ammissione alla ferma volontaria di cinque anni avverrà nell'ordine delle graduatorie formate da una apposita commissione nominata con successivo decreto e distinte per Arma e Corpo, ruolo e specialità.

Le predette graduatorie saranno formate sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiali di complemento, le qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti da 0,10 a 1, per ogni mese di frequenza o frazione superiore a giorni 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Il predetto punteggio non dovrà essere attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui al primo comma della precedente lettera b), punti da 1 a 5, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili.

Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) per i titoli di studio previsti per l'ammissione a ciascun Corpo, ruolo, specialità; punti da 1 a 3 suddivisi come segue:

Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e fisici; Corpo di commissariato, ruolo commissariato; Corpo sanitario aeronautico:

punti 1 per la laurea conseguita con la votazione di 100/110 o superiore;

punti 2 per la laurea conseguita con la votazione di 110/110;

punti 3 per la laurea conseguita con la votazione di 110/110 e la lode;

Arma aeronautica, ruolo servizi; Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

punti 1 per il diploma di scuola media superiore conseguito con una votazione di 48/60° o superiore;

punti 2 per il diploma di scuola media superiore conseguito con una votazione di 54/60° o superiore;

punti 3 per il diploma di scuola media superiore conseguito con la votazione di 60/sessantesimi.

Per i diplomi di scuola media superiore conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge il 5 aprile 1969, n. 119, sarà considerato il punteggio corrispondente desunto dalla media dei voti riportati in ciascun diploma, secondo i criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice;

e) ai candidati provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 5.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 5.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati, che successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio discrezionale del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine di graduatoria.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di essere prosciolti. Però qualora gli stessi abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione non potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi. Il Ministro ha la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, per gli ufficiali che ultimata la ferma di anni cinque vengono ammessi al trattamento in servizio previsto dalla legge stessa.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1974
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 367

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . provincia di . . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . . . nell'anno . . . .,

di appartenere (3) . . . . . .;

di avere iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . .;

di avere iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . e di compiere (o avere compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .,

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il . . . (5);

di prestare servizio presso (6) . . cod. post. . .,

di avere il seguente recapito militare . . cod. post. . .,

di avere il seguente recapito civile . . cod. post. . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

1) . . . .
2) . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso grado, cognome e nome)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(3) Indicare l'Arma, o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.
(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.
(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.
(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.
(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo.

ALLEGATO 2

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . lì . . . .

Il dirigente il servizio sanitario

. . . .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO 3

. . . .
(Timbro lineare dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 *del decreto ministeriale* 30 *luglio* 1974 *del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni* 5 *(cinque), di cui alla legge* 28 *marzo* 1968, *n.* 371.

DA SERVIRE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONCORSO STESSO

Posizione militare del candidato

a) il (1) . . . .;

b) ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) . . . .;

c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . .;

d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .;

e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento scade il (3) . . . .

Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare (4)

. . . .

Qualità fisiche, morali e di carattere (5)

Prestanza e portamento . . .
Salute e resistenza fisica . . .
Iniziativa .
Costanza e perseveranza . .
Autocontrollo . . . . . .
Tatto . .
Amor proprio e dignità personale . .
Sincerità, lealtà e rettitudine .
Riservatezza . .
Comportamento nella vita privata . .

Qualità culturali ed intellettuali (5)

Memoria . . .
Patrimonio culturale .
Capacità d'espressione (scritta e orale) . . . .
Buon senso . . . . . .

Qualità militari e professionali (5)

Preparazione tecnico professionale . .
Governo del personale . .
Esecuzione degli ordini . .
Atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori .
Senso del dovere e della responsabilità . .
Senso della disciplina . . .

Rendimento fornito dal candidato (6)

. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente qualifica (7) . . . .

. lì .
(data)

Il compilatore

(Timbro tondo) (Timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . .

. . . .

. lì . .
(data)

Il revisore

(Timbro tondo) (Timbro e firma del revisore)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, s. tenente ecc.
(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.
(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(5) Per la valutazione delle singole qualità attenersi ai termini riportati nell'allegato 2 delle istruzioni per i documenti caratteristici edizione 1966 (pag 53/56), precisando le eventuali punizioni disciplinari.
(6) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.
(7) Eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
(8) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(7338)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso riservato, per soli titoli, a cattedre di « storia naturale, chimica e geografia » nei licei artistici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 52 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 27 dicembre 1973 sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per soli titoli, a cattedre di « storia naturale, chimica e geografia » nei licei artistici, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

(7581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione al diario delle prove pratiche del concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

L'inizio delle prove pratiche del concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1974, è rinviato al 9 dicembre 1974, alle ore 8,30.

(7632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1974, n. 733, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza al 30 novembre 1970;
Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1974, n. 733/1, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;
Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Alberto Veneziani per la condotta di Ponte dell'Olio;
Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pilla è dichiarato vincitore della condotta unica di Ponte dell'Olio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 2 settembre 1974

Il medico provinciale incaricato: TASSI

(7619)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742470)